



Roma, 14.06.2021

Ufficio: DOR/AB
Protocollo: 202100006021/AG
Oggetto: DECRETO-LEGGE 77/2021- Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
Circolare n. 13052
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Semplificazioni- bis.

Riferimenti: DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 - Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ([Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021](#)).

È in vigore dallo scorso 1° giugno [il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#), che ha introdotto disposizioni in materia di Governance per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e disposizioni in tema accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa.

Il decreto è intervenuto anche sul regime degli appalti pubblici, innovando tra l'altro l'istituto del subappalto e in materia di procedimento amministrativo, introducendo delle modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo.

Tra gli interventi previsti si segnalano i seguenti di interesse.

TRANSIZIONE DIGITALE

Art.38 (Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale)

L'art. 38 ha introdotto misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, prevede tra l'altro che il gestore della Piattaforma per la notificazione digitale invii al destinatario della notifica - che abbia comunicato, oltre alla PEC o altro indirizzo digitale certificato, anche un indirizzo e-mail non certificato, un numero di telefono o altro recapito digitale non certificato - un avviso di cortesia in

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

modalità informatiche, oltre all'avviso di avvenuta ricezione. Inoltre, prevede che ai destinatari che non sono titolari di un indirizzo PEC o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la notifica sia inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento in luogo della notificazione a mezzo posta. In caso di irreperibilità assoluta si introduce la possibilità di individuare un recapito alternativo per l'invio della notifica per raccomandata. Un secondo gruppo di disposizioni (commi 2 e 3) è finalizzato a favorire l'utilizzo del domicilio e delle identità digitali principalmente mediante l'introduzione del Sistema di gestione deleghe (SGD) che consente a coloro che non possiedono una identità digitale di delegare ad un altro soggetto l'accesso per proprio conto a servizi on-line.

Art.39 (Semplificazioni di dati pubblici)

L'art. 39, al comma 2, reca misure per semplificare i meccanismi di condivisione dei dati e di interoperabilità tra le amministrazioni mediante:

- l'eliminazione degli accordi quadro quale modalità attraverso la quale le pubbliche amministrazioni detentrici di dati ne assicurano la fruizione da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi;
- l'individuazione nella Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) dello strumento per attuare il principio dell'interoperabilità dei dati delle PA;
- l'estensione dell'operatività della predetta Piattaforma Digitale e l'incremento del numero di banche dati coinvolte perché "di interesse pubblico".

Per quanto di interesse, si segnala che il comma 2, lett. c), modifica l'articolo 60, comma 3-bis, introducendo nell'elenco delle basi dati di interesse nazionale anche l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizioni in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.

Art. 41 (Violazione degli obblighi di transizione digitale)

L'art. 41 amplia i poteri dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) in materia di violazione degli obblighi di transizione digitale.

Le violazioni accertate rilevano anzitutto ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Inoltre, all'accertamento delle violazioni consegue l'irrogazione da parte dell'AgID di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 100 mila euro per:

- mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni o trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri;
- violazione dell'obbligo di accettare i pagamenti spettanti attraverso sistemi di pagamento elettronico;
- inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati; violazione dell'obbligo di utilizzare esclusivamente identità digitali per l'identificazione degli utenti dei servizi on-line;
- violazione dell'obbligo di rendere disponibili i propri servizi in rete;
- non ottemperanza al rispetto delle regole in materia di livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali e in materia di caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi cloud.

È previsto l'intervento sostitutivo del Governo nei confronti dell'amministrazione inadempiente con la nomina di un commissario ad acta.

Art. 42 (Disposizioni attuative in materia di certificazioni verdi COVID-19)

L'art. 42 implementa la piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19, interoperabili a livello nazionale ed europeo. La piattaforma verrà realizzata attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria e gestita dalla stessa per conto del Ministero della salute. Le certificazioni verdi saranno rese disponibili ai vaccinati sia con l'inserimento nel fascicolo sanitario elettronico che tramite l'app Immuni.

CONTRATTI PUBBLICI

Art. 51 (Modifiche al decreto semplificazioni d.l. 76/2020)

L'art. 51 del decreto in esame ha modificato il decreto 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 (cfr. circolari federali nn. [12413 del 28 luglio 2020](#) e [12496 del 17 settembre 2020](#)).

Sono prorogate fino al 30 giugno 2023 le procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto-soglia. Tali procedure riguardano modalità di affidamento semplificate per il sotto-soglia (aumento della soglia per procedere con affidamenti diretti e possibilità di utilizzare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando).

Il medesimo articolo modifica anche i presupposti delle procedure di affidamento intervenendo sulle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 76/2020, prevedendo:

a) l'affidamento diretto per i lavori fino a 150.000 euro ed elevando a 139.000 euro il limite per l'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici delle forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

b) la procedura negoziata con 5 operatori per i lavori oltre i 150.000 euro e fino a un milione e per forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura). In ragione di tali modifiche si semplifica l'affidamento dei contratti sotto soglia di forniture e servizi, uniformando le Amministrazioni centrali e le altre pubbliche amministrazioni, posto che le prime potranno procedere con affidamento diretto fino ad un importo di 139.000 euro e a gara comunitaria per affidamenti pari o superiori al predetto importo, mentre le seconde potranno procedere mediante affidamento diretto fino a 139.000 euro, mediante procedura negoziata con 5 inviti fino alla soglia di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici e per importi pari o superiori alla soglia di cui all'art. 35 del codice dei contratti a gara comunitaria (procedura aperta o ristretta).

Le modifiche apportate alle disposizioni del D.L. n. 76/2020 sull'affidamento delle procedure sottosoglia si applicano alle procedure avviate dopo data del 1° giugno 2021 di entrata in vigore del decreto n. 77/2021.

Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto n. 77/2021 ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi la disciplina del D.L. n.76/2020 nella formulazione antecedente alla modifica.

MODIFICHE ALLA LEGGE GENERALE SUL PROCEDIMENTO

AMMINISTRATIVO N. 241/1990

Art. 61 (Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo)

L'art. 61 del provvedimento, modificando i commi 9 bis e 9 ter dell'art. 2 (Conclusione del procedimento) della legge n. 241/1990, prevede che il potere sostitutivo in caso di inerzia procedimentale della P.A. possa essere attribuito oltre che a un soggetto nell'ambito delle figure apicali, anche a un'unità organizzativa.

Inoltre, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il responsabile o l'unità organizzativa cui è attribuito il potere sostitutivo può d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercitare il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concludere il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario ad acta.

Art. 62 (Modifiche alla disciplina del silenzio assenso)

L'art. 62 modifica la disciplina del silenzio assenso, inserendo il comma 2 bis all'art. 20 della legge sul procedimento amministrativo. Il comma introdotto stabilisce che nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo (fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso).

Decorso inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 63 (Annullamento d'ufficio)

L'art. 63 modifica il comma 1 dell'art. 21-nonies legge n. 241/1990, riducendo da 18 a 12 mesi il termine massimo entro il quale la P.A. può esercitare il potere di autotutela di annullamento sui suoi atti, che decorre dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, fatte sempre salve le specifiche ipotesi di falsità o mendacio da parte del privato.

* * *

Il provvedimento, presentato alla Camera per la conversione in legge, è stato assegnato alle Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e VIII (Ambiente). Sarà cura della Federazione seguire l'iter di approvazione parlamentare del disegno di legge (AC 3146).

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)